

Regione Piemonte D. G. R. 8 marzo 2004, n. 20-11930

Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali"

Allegato A

Art. 4.- Personale.

1. Le figure educative operanti nel micro-nido sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di liceo psico-pedagogico;
 - diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
 - attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti;
 - diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
 - diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
 - diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.
2. Il personale ausiliario presente nel micro-nido deve aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.
3. Il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.
4. Deve essere garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico.
5. Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.
6. Tra le figure educative del micro-nido deve inoltre essere individuato un responsabile.
7. Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo il seguente prospetto:
Per un'utenza composta da bambini divezzi:

n. bambini iscritti	n. figure educative	n. operatori ausiliari
da 1 a 6.	1	1
da 6 a 12	2	da 1 a 2
da 12 a 18	3	2
da 18 a 24	4	da 2 a 3

Per un'utenza composta da bambini lattanti:

n. bambini iscritti	n. figure educative	n. operatori ausiliari
da 1 a 4	1	1
da 4 a 8	2	da 1 a 2
da 8 a 12	3	2
da 12 a 16	4	da 2 a 3
da 16 a 20	5	3
da 20 a 24	6	da 3 a 4

8. L'Organico degli operatori va calcolato in base al numero e alla tipologia (lattanti/divezzi) degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.

9. Al personale assunto in via diretta dagli Enti titolari dei micro-nidi o dei nidi aziendali deve essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

10. Nel micro-nido integrato con la scuola d'infanzia si può applicare il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento già in essere per il personale destinato alla scuola dell'infanzia.

11. In caso di affidamento della gestione del servizio ad un soggetto terzo si applica il Contratto Collettivo Nazionale del settore di riferimento dell'Ente gestore.

12. Entrambi questi Contratti Collettivi Nazionali devono intendersi quelli stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.